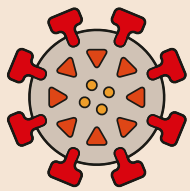


Il processo tributario iniziato su carta deve adottare il rito telematico

EMERGENZA COVID-19

GIUSTIZIA



La sospensione si allunga dal 15 aprile all'11 maggio

Tramite Pec le notifiche sul mancato pagamento del contributo unificato

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Sospensione dei processi tributari fino all'11 maggio 2020 e depositi in commissione tributaria solo in via

telematica anche per i procedimenti avviati secondo modalità cartacee. Sono queste alcune novità in materia di giudizi tributari previste nel nuovo decreto liquidità.

Il Dl 18/20 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l'articolo 83 prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all'impugnazione, includendo espressamente le notifiche del ricorso/reclamo.

Il nuovo decreto Liquidità differisce il termine del 15 aprile all'11 maggio, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio).

Tale nuovo termine influisce ovviamente non solo per la scadenza dell'impugnazione, ma anche per l'ipotesi di acquiescenza ovvero per la presentazione dell'istanza di adesione. In concreto, le ipotesi che si potrebbero verificare sono:

1) atti impositivi notificati pri-

ma del 9 marzo 2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe tra il 9 marzo e l'11 maggio; per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60. Ad esempio un accertamento notificato il 18 febbraio, avrebbe scadenza naturale il 18/4, aggiungendo i 64 giorni della nuova pausa, la nuova scadenza per acquiescenza, presentazione ricorso ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;

2) atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un'ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall'8 marzo al 31 maggio). In ogni caso se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, il 23 marzo un atto: per il computo della scadenza il primo giorno da considerare è il 12 maggio e quindi i 60 giorni scadono l'11 luglio 2020;

3) accertamenti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha sospeso l'impugnazione di 90 giorni: vanno considerati 214 giorni dalla notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 20 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la scadenza per ricorrere sarà il 21 luglio (60 + 90 + 64). Occorrerà poi computare anche l'eventuale pausa estiva nell'ipotesi in cui il termine così ricalcolato, scada in agosto. In tal caso, si aggungeranno ulteriori 31 giorni.

La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in Ctr e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonché documenti e memorie. In queste due ultime ipotesi, le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per i depositi. Quindi ad esempio, se l'udienza

è stata già fissata per il 15 maggio, mancando i 20 giorni previsti a ritroso per il deposito dei documenti, la data dovrà essere posticipata. Da ricordare, in proposito, che sono sospese anche le udienze, sia di merito, sia cautelari. Per queste ultime, la mancanza di una decisione non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in capo al contribuente attesa la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio per tutti i carichi affidati all'agente della riscossione.

Sempre nel decreto liquidità, in tema di contenzioso tributario, è previsto l'obbligo di depositare gli atti del giudizio solo con modalità telematiche anche se la controversia è stata avviata in forma cartacea.

In ultimo, gli uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto (di solito quello del difensore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDICINALI SPERIMENTALI

Donazione di farmaci agevolata per Iva e dirette

Il regime consente la detrazione e non produce reddito

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

Cessione gratuita di farmaci «ad uso compassionevole» con agevolazioni ai fini Iva e imposte dirette. È quanto previsto dal Dl approvato lunedì 6 aprile dal Consiglio dei ministri per sostenere fiscalmente le molte

aziende farmaceutiche che già nei giorni scorsi hanno messo a disposizione i propri farmaci per la cura dei malati da Covid-19. L'uso compassionevole trova una sua regolamentazione nel decreto del ministero della Salute 7 settembre 2017, che consente di utilizzare medicinali sperimentali o autorizzati per specifiche patologie nel trattamento di pazienti affetti da malattie gravi/rare o che si trovano in pericolo di vita, ogniquale volta a giudizio del medico non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche. Tale pratica è par-

ticolarmente importante in questa fase di emergenza, data la mancanza di terapie efficaci per contrastare l'epidemia, ed è già stata attivata nelle scorse settimane per diversi farmaci (è il caso di alcuni medicinali in ambito ematologico o di quelli sperimentali studiati per Ebola, Sars e altre tipologie di coronavirus già note).

Con il decreto legge si punta a incentivare anche fiscalmente la cessione di questi beni da parte delle aziende farmaceutiche. In linea generale, in tali ipotesi l'ente non può applicare la detrazione Iva e sconta

la tassazione ordinaria ai fini Ires. Il decreto interviene su entrambi i fronti, introducendo un regime analogo a quello già sperimentato per le eccedenze alimentari e gli altri beni oggetto della legge antisprechi (legge 166/2016). Nel dettaglio, ai fini Iva la cessione di questi beni è equiparata alla loro distruzione: non viene applicata l'imposta in uscita ma è riconosciuta la detrazione dell'Iva assolta a monte. Sotto il profilo delle imposte dirette, invece, il valore dei medicinali non concorre alla formazione dei ricavi dell'ente. Le agevolazioni scattano solo per i medicinali indicati nel Dm (non ancora autorizzati in commercio o autorizzati per indicazioni terapeutiche diverse o sottoposti a sperimentazione) e nel rispetto della relativa procedura. In particolare, deve essere presentata apposita richiesta di utilizzo del medicinale nell'ambito di programmi a uso terapeutico generalizzati, la quale è sottoposta alla valutazione di un Comitato etico nazionale istituito presso lo Spallanzani e poi autorizzata dall'Aifa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIQUIDITÀ

Trasformabili in crediti le Dta delle perdite post Dl

La conversione nei limiti del 20% del valore di quanto ceduto

Cesare Silvani

L'articolo 55 del decreto ura Italia (Dl 18/2020) ha introdotto un nuovo regime di trasformazione delle attività per imposte differite (Dta) in crediti d'imposta, riscrivendo integralmente l'articolo 44-bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita), norma in origine volta ad agevolare le aggregazioni societarie nelle Regioni del Sud Italia. In sintesi, la nuova disciplina consente alle società che entro il 31 dicembre 2020 cedono a terzi crediti pecuniari verso debitori inadempienti (ossia scaduti da oltre 90 giorni), di trasformare le Dta (ancorché non iscritte in bilancio) relative a perdite fiscali ancora computabili in diminuzione del reddito in base all'articolo 84 del Tuir e le eccedenze Ace di cui all'articolo 1, comma 4, del Dl 201/2011, purché non ancora dedotte, né fruiti tramite credito d'imposta Irap alla data della cessione. Le perdite fiscali e le eccedenze Ace convertibili non possono eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti ed è altresì previsto che, a tali fini, le cessioni di crediti rilevino fino a un importo massimo di 2 miliardi (da calcolarsi a livello aggregato di gruppo).

In assenza di limitazioni esplicite in tal senso, i crediti pecuniari oggetto di cessione possono essere di qualsiasi natura, come confermato altresì dalla relazione illustrativa, la quale menziona sia i crediti commerciali, sia quelli finanziari. Alcuni casi limite potrebbero essere la cessione di crediti tributari e la cessione di crediti cartolarizzati (ad esempio, minibond): i primi sembrano mal conciliarsi con il requisito dell'inadempimento, mentre la ratio dell'intervento legislativo potrebbe consentire di in-

cludere i secondi, ancorché generalmente i titoli seguano regole fiscali diverse da quelle applicabili ai crediti non cartolarizzati.

In linea con il previgente articolo 44-bis, che richiedeva aggregazioni tra società terze, il comma 6 della nuova disposizione prelude la trasformazione di Dta qualora i crediti siano ceduti a soggetti correlati. Non si ravvisano, invece, limiti in merito alla data di origine del credito, potendo quindi dare diritto alla conversione di Dta anche le cessioni di crediti sorti dopo l'entrata in vigore del cura Italia, purché scaduti da 90 giorni alla data di cessione. La norma non esclude nemmeno le cessioni di crediti da



LETTERE D'INTENTO

Fino al 27 aprile valido il vecchio modello

L'invio delle lettere d'intento alle Entrate tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non è un adempimento sospeso dal Dl Cura Italia. Inoltre, non è una «reale semplificazione» l'aver eliminato l'obbligo per l'esportatore abituale di inviare al proprio fornitore una copia della lettera d'intento presentata alle Entrate, in quanto quest'ultimo è deve controllare ogni giorno il cassetto fiscale

— Luca De Stefani

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NASCE ASSISTENTE24 DA OGGI L'INFORMAZIONE SI SFOGLIA E SI CLICCA

AGGIORNAMENTO DIGITALE CONTINUO

Scarica l'app
Assistente24 da Apple Store o Google Play sul tuo smartphone o tablet e procedi con la registrazione

Lancia l'app
e inquadra con la fotocamera la pagina che ti interessa: verrai indirizzato immediatamente alla **relativa versione digitale**

Inquadra la copertina
o una delle pagine dell'indice del volume, accederai alla lista dei **documenti che hanno subito modifiche**

Il QR Code del volume
ti dà accesso alla versione digitale integrale della Guida Pratica da qualsiasi device

Carta Cliccabile è la nuova funzionalità dell'app **Assistente24** che consente un accesso immediato ai contenuti digitali del volume cartaceo. Potrai così leggere la versione digitale dell'argomento che più ti interessa o accedere alla versione integrale della **GuidaPratica** con il tuo smartphone o tablet, in ogni momento e in qualsiasi luogo. **Carta Cliccabile** è disponibile per tutti i volumi di **Guida Pratica**.

Assistente24
Carta cliccabile

24ORE
PROFESSIONALE

Scarica su **App Store**

DISPONIBILE SU
Google Play